

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 30 gennaio 2025, n. 38

Adozione del regolamento regionale concernente: "Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 1 luglio 2021, n. 9 (Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo) e successive modifiche.

OGGETTO: Adozione del regolamento regionale concernente: “Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 1° luglio 2021, n. 9 (Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo) e successive modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTO, in particolare, il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 recante “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie.”, che nell’ambito della riorganizzazione delle direzioni regionali ha trasferito le competenze in materia di politiche della famiglia in capo alla direzione regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio civile;

VISTA la deliberazione di Giunta 11 gennaio 2024, n. 13, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Cultura, politiche giovanili e della famiglia, pari opportunità, servizio civile” al dott. Luca Fegatelli;

VISTO l’atto di organizzazione n. G01393 del 12 febbraio 2024 “Organizzazione della Direzione regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio civile” come modificato con G02252 del 29/02/2024;

VISTO l’atto di organizzazione 29 aprile 2024, n. G04933 con il quale si è proceduto al conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area “Famiglia e pari opportunità” della Direzione regionale “Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio civile” alla dott.ssa Antonella Massimi;

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della legge regionale n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata legge regionale

n.11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima legge regionale n. 11/2020;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 recante: “Legge di Stabilità regionale 2025”;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2024, n.1172 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2024 n.1173 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 “Interventi a sostegno della famiglia”;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 1° luglio 2021, n. 9 “Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo” e successive modifiche;

PREMESSO CHE:

- la separazione o il divorzio rappresentano momenti di grande trasformazione e difficoltà per molte famiglie, con un impatto significativo sia sul piano emotivo che economico: in particolare, i genitori separati che si trovano in condizioni di disagio economico e abitativo vivono situazioni di vulnerabilità che possono compromettere non solo la loro qualità della vita, ma anche il benessere dei figli;
- le misure di sostegno per questi genitori sono quindi fondamentali per garantire un adeguato supporto alle famiglie più fragili, contribuendo al loro reinserimento sociale ed economico e, di conseguenza, ad un ambiente più stabile per i figli coinvolti;

CONSIDERATO CHE:

- la legge regionale 1 luglio 2021, n. 9 introduce una serie di misure destinate a supportare i genitori separati che si trovano in condizioni di disagio economico e abitativo, a seguito della pronuncia dell'organo giurisdizionale all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e di assegnazione della casa familiare all'altro genitore, al fine di

offrire un aiuto concreto a coloro che, a seguito della separazione o del divorzio, si trovano a vivere difficoltà nella gestione della propria situazione familiare ed economica;

- la suddetta legge affida, all'art. 7, alla Giunta regionale il compito di adottare il regolamento attuativo della legge, con cui sono stabiliti i criteri, le modalità di accesso e le condizioni per beneficiare delle misure di sostegno in oggetto;

VISTA la proposta di regolamento regionale concernente: "Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 25 marzo 2024, n. 3" (Istituzione del fattore famiglia), che consta di n. 6 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'articolo 65, comma 5 bis del regolamento regionale n. 1/2002, con nota prot. n. 0888778 del 10 luglio 2024 è stata inviata all' Ufficio legislativo la suindicata proposta di regolamento istruita alla luce delle modifiche legislative intervenute, per l'acquisizione del necessario coordinamento formale;
- con nota prot. n. 0035609 del 13 gennaio 2025 l'Ufficio legislativo ha comunicato l'esito del coordinamento formale e sostanziale della suddetta proposta di regolamento;

RITENUTO, pertanto, di adottare il regolamento regionale concernente: "Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 1 luglio 2021, n. 9 (Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo) e successive modifiche, di cui all'Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ATTESO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

di adottare il regolamento regionale concernente: "Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 1° luglio 2021, n. 9 (Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo) e successive modifiche, che consta di n. 6 articoli, di cui all'Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale www.regione.lazio.it.

ALLEGATO A

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 1 luglio 2021, n. 9 (Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo) e successive modifiche”

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e dell'articolo 7 della legge regionale 1 luglio 2021, n. 9 (Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo) e successive modifiche, di seguito denominata legge, disciplina:

a) i criteri di priorità e le modalità per accedere alle misure di sostegno economico, previsti nell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della legge;

b) le modalità e i criteri per accedere agli interventi di sostegno abitativo, previsti nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge;

c) i criteri e le modalità per la ripartizione tra i distretti socio-sanitari delle risorse, previste nell'articolo 10 della legge, ai fini della concessione dei contributi previsti nell'articolo 4, comma 1 e dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge.

Art. 2
(Beneficiari)

1. Possono accedere alle misure di sostegno, previste negli articoli 4 e 5 della legge, i genitori residenti nel Lazio, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 3, comma 1, della medesima legge e che siano in regola con gli obblighi di cura e mantenimento dei figli.

2. Sono esclusi dall'applicazione delle misure di sostegno:

a) i genitori, affidatari e collocatari, che non abbiano ottemperato all'obbligo scolastico dei minori;

b) i genitori proprietari di un ulteriore immobile, oltre a quello assegnato all'altro genitore, situato nel territorio regionale.

3. Per l'accesso alle misure di sostegno, previste negli articoli 4 e 5 della legge, da parte dei beneficiari, sono individuate le seguenti fasce di reddito ISEE:

a) prima fascia: genitori separati con ISEE non superiore a 7.000,00 euro;

b) seconda fascia: genitori separati con ISEE compreso tra 7.000,01 e 14.000,00 euro;

c) terza fascia: genitori separati con ISEE compreso tra 14.000,01 e 20.000,00 euro.

Art. 3

(Contributi una tantum per il sostegno economico)

1. Il contributo una tantum, previsto nell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge, riconosciuto al genitore separato in condizione di disoccupazione involontaria, è determinato, tenuto conto delle fasce di reddito previste nell'articolo 2, comma 3, nelle seguenti misure:

- a) contributo di 10.000,00 euro per i beneficiari rientranti nella prima fascia;
- b) contributo di 7.000,00 euro per i beneficiari rientranti nella seconda fascia;
- c) contributo di 4.000,00 euro per i beneficiari rientranti nella terza fascia.

2. Il contributo una tantum, previsto nell'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge, per l'acquisto di medicinali per i figli minori di tre anni, è determinato tenuto conto delle fasce definite nell'articolo 2, comma 3, nelle seguenti misure:

- a) contributo di 1.000,00 euro per i beneficiari rientranti nella prima fascia;
- b) contributo di 700,00 euro per i beneficiari rientranti nella seconda fascia;
- c) contributo di 400,00 euro per i beneficiari rientranti nella terza fascia.

3. I genitori con reddito ISEE non superiore a 20.000,00 euro, con figli con necessità di sostegno intensivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, non accolti in servizi residenziali, comunque denominati, con retta interamente a carico della finanza pubblica, hanno diritto a percepire l'importo più alto di contributo, a prescindere dalla fascia di reddito ISEE prevista nell'articolo 2, comma 3.

4. Costituisce ulteriore criterio di priorità per l'accesso ai contributi, previsti nel presente articolo, la presenza nel nucleo familiare di altri figli minori.

5. La Giunta regionale, annualmente, con propria deliberazione, ripartisce le risorse stanziare, per le finalità previste nel presente articolo, tra i distretti socio-sanitari, in proporzione al numero dei minori residenti, rilevato dall'ultimo censimento permanente della popolazione pubblicato dall'ISTAT e alla dimensione territoriale di ciascun distretto.

6. L'ente capofila di ciascun distretto socio-sanitario, ogni anno, sulla base delle risorse attribuite ai sensi del comma 5, pubblica un avviso per la concessione dei contributi previsti nel presente articolo, nel quale, per ciascuna tipologia di contributo, sono indicati:

- a) i requisiti previsti per la presentazione delle richieste di contributo;
- b) i termini e le modalità per la presentazione della domanda di accesso al contributo;
- c) la documentazione da presentare a corredo della domanda, tra cui, in particolare:
 - 1) la documentazione idonea a dimostrare lo stato di disoccupazione, relativamente alla richiesta dei contributi di cui al comma 1, lettera a);
 - 2) la documentazione idonea a dimostrare le spese sostenute per l'acquisto di medicinali, relativamente alla richiesta dei contributi di cui al comma 1, lettera b).

Art. 4

(Contributi per il pagamento del canone di locazione)

1. Il contributo, previsto nell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge, della durata di dodici mesi, per il pagamento del canone di locazione, è concesso ai genitori separati, titolari o contitolari di un regolare contratto di locazione a uso abitativo relativo all'immobile di residenza.

2. Il contributo previsto nel comma 1, è determinato tenuto conto delle fasce definite dall'articolo 2, comma 3, nelle seguenti misure:

- a) contributo di 300,00 euro per i beneficiari rientranti nella prima fascia;
- b) contributo di 250,00 euro per i beneficiari rientranti nella seconda fascia;
- c) contributo di 200,00 euro per i beneficiari rientranti nella terza fascia.

3. La Giunta regionale, annualmente, con propria deliberazione, ripartisce le risorse stanziare, per le finalità previste nel presente articolo, tra i distretti socio-sanitari, in proporzione al numero di minori residenti, rilevato dall'ultimo censimento permanente della popolazione pubblicato dall'ISTAT e alla dimensione territoriale di ciascun distretto.

4. Al fine della concessione del contributo previsto nel presente articolo, l'ente capofila di ciascun distretto socio-sanitario, sulla base delle risorse attribuite ai sensi del comma 3, pubblica, annualmente, uno specifico avviso in cui sono indicati:

- a) i requisiti previsti per la presentazione delle richieste di contributo;
- b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo;
- c) la documentazione da presentare a corredo della domanda, in particolare, la copia del contratto di locazione.

Art. 5

(Immobili di proprietà pubblica da destinare ad alloggi con canoni di locazione agevolati)

1. Per le finalità previste nell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge, gli enti gestori di immobili di edilizia residenziale pubblica, a seguito della conclusione dei protocolli previsti nel medesimo articolo, comma 1, lettera c), riservano una percentuale degli alloggi da destinare alla locazione, con canoni agevolati, in favore dei beneficiari previsti nell'articolo 2, in possesso dei requisiti ivi indicati, nell'ambito dei piani di gestione di locazione in deroga, ai sensi dell'articolo 17, comma 66, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie) e successive modifiche.

2. Per le finalità previste nel presente regolamento, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Politiche abitative, adegua le Linee di indirizzo agli Enti gestori di edilizia residenziale pubblica per la predisposizione dei Piani di gestione delle locazioni in deroga alla normativa vigente, adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 4 ter, del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche, disciplinando, in particolare, la percentuale degli alloggi da riservare alla locazione prevista nel comma 1, i criteri per la definizione del canone di locazione, la durata della locazione stessa e le caratteristiche degli alloggi idonei a garantire l'ospitalità temporanea dei figli, tenuto conto di quanto dichiarato dall'interessato in sede di presentazione della relativa domanda.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.